

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del
Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 15 del 10 dicembre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: società Nazareth

Sport: calcio maschile a 11 – Open

Gara: UP Settimo – Nazareth disputata il giorno 29.11.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 9 del 4 dicembre 2024

Con ricorso regolarmente presentato la società Nazareth ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 9 pubblicato il 4.12.24, ha squalificato sino al 20.1.25 (sanzione prolungata per festività natalizie) i tesserati Marco Capizzi (“*ammonito per proteste, alla vista del cartellino pronunciava frasi offensive nei confronti del DDG; al termine della gara si univa ai propri colleghi per denigrare l’operato del DDG*”), Camillo Bartolini e Francesco Ballerini (“*Al termine della gara insieme ad un suo collega si portava davanti al DDG impedendogli il passaggio verso gli spogliatoi ed iniziava a pronunciare frasi lesive della reputazione dello stesso*”).

A sostegno del proprio ricorso la società afferma l’assoluta insussistenza dei comportamenti contestati ai propri tesserati.

In particolare, quanto al Capizzi, effettivamente espulso per proteste nel corso della partita, si contesta che lo stesso abbia rivolto frasi offensive nei confronti del DDG, essendosi invece limitato, al termine della gara, ad avvicinarsi a lui per chiedergli spiegazioni e rivolgergli “decise” critiche.

Quanto invece alla posizione dei tesserati Bartolini e Ballerini si contesta che sia stato da loro impedito al DDG il passaggio verso gli spogliatoi, essendosi al contrario limitati a proporsi per ritirare i documenti in sostituzione del sig. Capizzi mentre nessuna frase offensiva o lesiva della reputazione del DDG sarebbe stata dagli stessi pronunciata.

Alla luce di tali argomentazioni la ricorrente chiede anzitutto la revoca e, in seconda battuta, la riduzione del periodo di squalifica comminato ai propri tesserati.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali e a seguito di successivi approfondimenti dei fatti con il DDG, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Pur nelle diverse sfumature e dettagli di una ricostruzione postuma, dagli atti ufficiali trova conferma come la condotta dei tre tesserati abbia assunto modalità offensive e denigratorie nei confronti del DDG, che si è trovato a fronteggiare una situazione di evidente tensione e al quale è stato impedito di svolgere le proprie funzioni in un contesto di relazioni civili tra le parti.

Il solo accenno della società al fatto che il Capizzi sia stato espulso per proteste, circostanza non contestata, e che lo stesso avrebbe rivolto “decise critiche” all’operato del DDG, lascia intendere che quanto da quest’ultimo riferito non sia così lontano dai fatti per come verificatisi.

Va peraltro detto che se il Giudice di prima istanza avesse preso in stretta e rigorosa considerazione ogni passaggio del contenuto del referto del DDG, certamente dettagliato, il periodo di squalifica sarebbe dovuto

essere ben più ampio rispetto a quello comminato ai tre tesserati, laddove si consideri anche il periodo di sospensione per le festività natalizie.

Quanto sopra porta la presente Commissione a ritenere che, in prima istanza, sia stata data giusta e ponderata valutazione dei fatti, tale da portare il Giudice a una corretta ed equilibrata lettura degli episodi, valutando anche quello che può essere stato lo stato d'animo e le suggestioni di un direttore di gara ingiustamente coinvolto in una situazione di difficoltà e tensione causata da comportamenti non rispettosi delle buone regole di correttezza, non solo sportiva.

In ragione di ciò non si ritiene di poter accogliere, neppure parzialmente, il ricorso presentato dalla società Nazareth.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. rigetta il ricorso della società Nazareth
2. dispone l'addebito della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 11 dicembre 2024